REGOLAMENTO (CE) N. 2774/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 1994

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 8544 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo [1], prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1994 e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 8 ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri ; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6,615 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1988 ;

considerando che, per i prodotti del codice della nomenclatura combinata e origini indicati nella seguente tabella, la base di riferimento è fissata ai livelli indicati nella tabella stessa :

Codice NC	Origine	Base di riferimento (in ECU)
8544	Cina	9 972 500

considerando che in data 11 settembre 1994 le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari della Cina hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione ; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità ; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 19 novembre 1994 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1994, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella :

[1] GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

Codice NC	Designazione delle merci	Origine
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:	Cina
	– Fili per avvolgimenti:	
8544 11	– – di rame:	
8544 11 10	– – – smaltati o laccati	
8544 11 90	– – – altri	
8544 19	– – altri:	
8544 19 10	– – – smaltati o laccati	
8544 19 90	– – – altri	
8544 20 00	– Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali	
8544 30	– Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto:	
8544 30 10	– – destinati ad aeromobili civili (1)	
8544 30 90	– – altri	
	– altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 80 V:	
8544 41	– – muniti di pezzi di congiunzione:	
8544 41 10	– – – dei tipi utilizzati per telecomunicazioni	
8544 41 90	– – – altri	
8544 49	– – altri:	
8544 49 20	– – – dei tipi utilizzati per telecomunicazioni	
8544 49 80	– – – altri	
	– altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V:	
8544 51 00	– – muniti di pezzi di congiunzione	
8544 59	– – altri:	
8544 59 10	– – – Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm	
	– – – altri:	
8544 59 20	– – – – per una tensione di 1 000 V	
8544 59 80	– – – – per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 V	
8544 60	– altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:	
8544 60 10	– – con conduttori di rame	
8544 60 90	– – con altri conduttori	

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione